

## ----- STATUTO -----

## Art.1 -----

E' costituita un'organizzazione di volontariato, sotto forma di associazione denominata: -----

----- "CENA DELL'AMICIZIA ODV" -----

## Art. 2 -----

L'associazione ha sede in Milano, Via Val di Bondo 15. Un eventuale cambio di sede nello stesso Comune non comporta modifica statutaria. -----

Essa ha durata illimitata. -----

## Art. 3 -----

L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte al recupero e alla promozione umana dei gravi emarginati, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate e stabilite nel successivo articolo 4 del presente statuto. -----

## Art. 4 -----

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, identificate e descritte, conformemente all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (cui fanno riferimento le lettere oltre indicate), come segue: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni attraverso attività caratterizzate da rapporti di amicizia e solidarietà rivolte a persone fragili e gravemente emarginate, quali: -----

- Organizzazione di una cena settimanale -----

- Organizzazione di un servizio di guardaroba settimanale ----

- Organizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e notturni, in collaborazione con i servizi territoriali; gestione di attività propedeutiche al reinserimento sociale -

- Assistenza domiciliare e accompagnamento educativo di adulti in difficoltà -----


- Accompagnamento alla ricerca di alloggio per i propri assistiti -----

- Svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione sui problemi della grave emarginazione sociale -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato -----

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale quali, ad esempio, gite ricreative e brevi periodi di vacanza con i propri assistiti -----

q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali -



r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS e svolte dall'associazione, con particolare attenzione alle persone senza dimora -----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per utilizzarli per i fini statutari. -----

Tutte le attività sono svolte a beneficio di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. -----

La Associazione si avvale, nei limiti consentiti dalla legge, di lavoratori dipendenti o autonomi per qualificare o specializzare l'attività svolta ovvero per garantire il proprio regolare funzionamento. -----

Le attività di cui sopra possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati. -----

Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito del territorio lombardo. -----

#### Art.5 -----

L'Associazione può svolgere attività diverse, strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. -----

In particolare, l'Associazione può svolgere le attività secondarie e strumentali individuate dal Consiglio Direttivo.

#### Art.6 -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono lo scopo dell'Associazione. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissioni o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- dalla sua dotazione iniziale; -----

-dalle contribuzioni dei soci; -----

-da liberalità e contributi di persone o enti, pubblici o privati; -----

- dai lasciti testamentari; -----

- dalle convenzioni con le amministrazioni pubbliche; -----  
- dai proventi di iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;  
- dai proventi derivanti dalle attività diverse di cui  
all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche commerciali,  
e, in particolar modo da attività di raccolta fondi, di cui  
all'art. 7 CTS -----  
- da rendite patrimoniali; -----  
- da ogni altro provento che affluisca all' Associazione. --  
Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del  
patrimonio. -----

Art. 7 -----  
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il  
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo  
dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del  
Terzo Settore, ad altri" enti del Terzo Settore che  
perseguano scopi e finalità analoghi e che riconoscano,  
nelle loro modalità operative, le linee e i valori di Cena  
dell'Amicizia ODV, secondo le disposizioni che saranno  
dettate dall'assemblea. -----

Art. 8 -----  
Possono essere soci coloro che si riconoscono nello Statuto,  
condividono le finalità e i programmi dell'Associazione ed  
intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo  
sociale. -----

Possono essere soci sia persone fisiche che organizzazioni  
di volontariato. E' consentita l'ammissione di altri enti  
del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in questo caso a  
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta  
per cento del numero delle organizzazioni di volontariato,  
in ossequio al disposto dell'articolo 32 del Codice del  
Terzo Settore. -----

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. -----


Il socio è tenuto in particolare: -----

- All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle  
decisioni degli organi sociali; -----
- Al versamento di una quota associativa; -----
- A collaborare nei limiti della propria possibilità alle  
attività dell'Associazione; -----

Tutti i soci dal momento dell'ammissione godono del diritto  
di partecipazione alle Assemblee sociali, nonché dei diritti  
dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto  
di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste  
nel relativo regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. -  
L'associazione tiene il libro degli associati. L'iscrizione  
nel libro degli associati prova la qualità di socio, a tutti  
gli effetti di legge e dello Statuto. -----

La domanda di ammissione a socio è presentata al Consiglio  
Direttivo. -----

L'adesione ha effetto dopo la accettazione da parte del  
Consiglio Direttivo della domanda di adesione e comunque



dopo il pagamento della quota associativa annuale. -----  
L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere  
comunicato per iscritto all'interessato specificandone i  
motivi. In questo caso potrà essere presentato appello  
all'Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta  
nel corso della prima riunione utile. -----

I soci si dividono in: -----

- Soci volontari: le persone fisiche che vi prestano la loro  
attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini  
di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di  
solidarietà e che versano la quota associativa annuale. -----

- Soci sostenitori: le persone e gli enti che aderiscono  
all'associazione, riconoscendone il valore, e versando la  
quota associativa annuale. -----

Ai soci possono essere rimborsate dall'associazione solo le  
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività  
prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni  
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in  
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Art. 9 -----

I soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto  
associativo, con semplice comunicazione diretta al Consiglio  
Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa,  
entro quindici giorni dalla richiesta scritta da parte del  
Consiglio Direttivo, costituisce recesso. -----

La qualità di socio viene meno inoltre per esclusione, che  
viene deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio  
che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o  
svolga attività in contrasto con gli scopi  
dell'Associazione. Prima dell'esclusione al socio devono  
essere contestati i motivi della proposta di esclusione con  
l'assegnazione di un congruo termine per presentare  
eventuali deduzioni. -----

Art. 10 -----

Sono organi dell'associazione: -----

- L'assemblea dei soci -----

- Il consiglio direttivo -----

- Il presidente e il vicepresidente -----

- L'organo di controllo, che potrà essere sia collegiale che  
monocratico e che, ricorrendo le condizioni ai sensi del  
CTS, svolgerà anche la funzione di revisore legale dei  
conti. La scelta tra la composizione collegiale o  
monocratica è di competenza del Consiglio Direttivo. -----

Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni con  
possibilità di rielezione dei rispettivi membri e sono  
gratuite, ad eccezione dei componenti dell'organo di  
controllo in presenza dei requisiti di cui all'art. 2397,  
comma 2, C.C.. -----

Non possono ricoprire cariche coloro che abbiano un rapporto  
di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

Art. 11 -----

L'assemblea è costituita dai soci iscritti nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, almeno una volta all'anno, dal presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. E' inoltre convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri. ---  
Ciascun socio in regola col pagamento della quota associativa ha diritto a un voto; tale diritto è acquisito all'atto dell'ammissione a socio. -----

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con un anticipo di almeno cinque giorni mediante lettera o messaggio di posta elettronica inviato ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli associati e da questi ultimi comunicato all'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. -----

Art. 12 -----

L'Assemblea: -----


- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- c) approva il bilancio, come formato nel successivo art. 19 -
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; --
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; --
- i) approva la relazione del consiglio direttivo sull'attività svolta dall'associazione e sul programma dell'anno successivo. -----

Art. 13 -----

Ogni socio iscritto nel libro degli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale può partecipare al voto e può farsi rappresentare da altro votante mediante delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. -----

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente, in proprio o per delega, il cinquanta per cento dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero di detti soci intervenuti o rappresentati. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con il voto



favorevole della maggioranza semplice dei votanti. -----  
Per le modificazioni del presente statuto è richiesto il  
voto favorevole dei due terzi dei soci con diritto di voto e  
per lo scioglimento dell'associazione dei tre quarti degli  
stessi soci. -----

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze inderogabili  
previste dalla legge. -----

L'associazione tiene il libro delle riunioni e delle  
deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti  
anche i verbali redatti per atto pubblico. -----

Art. 14 -----

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo  
composto da un numero di amministratori variabile da cinque  
a sette, di cui uno è il presidente ed un altro il  
vicepresidente, che sono nominati dall'assemblea. -----

Il vicepresidente opera in sostituzione del Presidente  
stesso in caso di assenza o impedimento. -----

Le riunioni sono convocate, ogni qualvolta lo ritenga  
opportuno o su richiesta di almeno tre membri con avviso,  
contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della  
riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, recapitato  
per lettera o posta elettronica almeno tre giorni prima  
della riunione a tutti i membri e sono presiedute dal  
Presidente, dal vicepresidente in caso di assenza o  
impedimento del primo o da un consigliere da lui designato. -

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la  
partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. -----

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con  
modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza  
purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto  
nel verbale: -----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio  
l'accertamento dell'identità degli intervenuti non  
personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo  
adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare  
alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti  
posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e  
trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta  
nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il  
verbalizzante. -----

Le delibere sono assunte con la maggioranza della metà più  
uno dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del  
presidente. -----

L'associazione tiene il libro delle riunioni e delle  
deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----

Art. 15 -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

membri del Consiglio Direttivo, il presidente convoca entro trenta giorni l'assemblea dei soci per la nomina dei consiglieri mancanti. Qualora venga a mancare il presidente, l'assemblea provvederà in detta sede alla sua nomina. -----  
L'amministratore che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo senza giustificato motivo decade dalla carica. -----

Art. 16 -----

Il consiglio direttivo, oltre a quanto stabilito in altre parti del presente statuto, ha i seguenti compiti e poteri: -

- Curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione -----

- Promuovere e studiare nuove proposte e progetti inerenti all'attività dell'associazione -----

- Tenere i rapporti con gli enti o i privati che materialmente sostengono l'associazione e promuovere iniziative per estenderne il numero -----

- Erogare i mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini associativi -----

- Determinare annualmente la quota minima associativa -----

- Redigere la relazione annuale sull'attività dell'associazione ed il programma dell'anno successivo -----

Il consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri -----

Art. 17 -----

Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi in giudizio, con firma libera e con facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negotia. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, la medesima spetta al Vicepresidente. -----


Art. 18 -----

L'assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo, costituito o in forma monocratica o da un Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti. All'organo di controllo si applicano gli artt. 2397 segg. c.c., in quanto compatibili. -----

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo. -----

La revisione legale dei conti della Associazione viene esercitata dall'Organo di Controllo nei termini di legge. ----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge. -----



L'organo di controllo accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la correttezza della valutazione del patrimonio associativo. Inoltre accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà dell'associazione. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Art. 19 -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

Si applica l'art. 13, commi 2 e 3, del CTS. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. -

Il bilancio di cui sopra, prima di essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, deve essere presentato trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea all'organo di controllo. -----

Il medesimo darà relazione all'assemblea delle operazioni di verifica effettuate e delle loro risultanze. Il parere dell'organo di controllo verrà presentato in assemblea. -----

Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi. -----

Art. 20 -----

Le modificazioni al presente Statuto sono predisposte dal Consiglio e presentate all'Assemblea dei Soci, che le approva o le respinge nel modo di cui agli artt. 12 e 13. ----

Art. 21 -----

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio e presentato all'Assemblea dei Soci, che lo approva o lo respinge nel modo di cui agli artt. 12 e 13. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è destinato dall'assemblea come dall'art. 7 del presente Statuto. L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori. -----

Art. 22 -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di cui al D.lgs. 117/17 e s.m.i, le vigenti norme del codice civile e le disposizioni di legge. -

FIRMATO: CARLA LUCIA GUSSONI -----

ANTONIO BARBAZZA (SIGILLO) -----

Copia conforme all'originale rilasciata  
da me Dott. Antonio Barbazza, Notaio in  
Aressò, per gli usi consentiti dalla legge.  
Aressò, il 23 DICEMBRE 2020

